

BVGer D-6006/2020 vom 12. Januar 2021

Bundesverwaltungsgericht, 2021-01-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-6006_2020

FR: TAF D-6006/2020 du 12 janvier 2021

IT: TAF D-6006/2020 del 12 gennaio 2021

Regeste

Esecuzione dell'allontanamento (termine del ricorso accorciato)

Erwägungen

E. 1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto, egli è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi e art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Altresì, il Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3

Il Tribunale tiene conto dello stato di fatto e di diritto esistente al momento in cui statuisce per determinare il timore di persecuzione futura o i motivi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento, basandosi in particolare sulla situazione vigente nello Stato o nella regione in oggetto al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6, 2009/51 consid. 5.4, 2009/29 consid. 5.1, 2008/12 consid. 5.2, 2008/4 consid. 5.4 con riferimenti citati).

E. 4

Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 5

Il ricorso del 30 novembre 2020, in quanto non contiene alcuna argomentazione o conclusione concernente il riconoscimento dello statuto di rifugiato o la concessione dell'asilo all'interessato, ma contesta essenzialmente l'accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti dal profilo dello stato di salute dell'insorgente, verte unicamente sulla questione relativa all'esecuzione dell'allontanamento. Ne discende che la querelata decisione è cresciuta in giudicato in materia d'asilo e per quanto concerne la pronuncia dell'allontanamento (cifre da 1 a 3 della decisione avversata). Di conseguenza, il Tribunale limiterà il proprio esame ai punti 4 e 5 del dispositivo della decisione impugnata.

E. 6.1

Nella propria decisione, la SEM ha anzitutto rilevato come l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente sarebbe ammissibile, in quanto non si applicherebbero in specie i disposti di cui agli art. 5 LAsi e art. 3 CEDU (RS 0.101). Proseguendo, l'autorità inferiore ha osservato che né la situazione vigente nel Paese d'origine, come neppure degli ostacoli personali si opporrebbero all'esecuzione del provvedimento. Segnatamente, per quanto concerne lo stato valetudinario dell'interessato, egli potrà proseguire le cure mediche - sedute di psicoterapia - e la terapia farmacologica prescritta, in Algeria, in quanto trattamenti medici e medicinali sono disponibili nella sua zona d'origine. A E. _____, vi sarebbe difatti un ospedale universitario con una clinica psichiatrica affiliata. Per quanto attiene il peggioramento del suo quadro psicologico rimarcato nel parere al progetto di decisione dalla rappresentante legale dell'interessato, per quanto la SEM abbia preso atto che il suo stato di salute si sarebbe aggravato, tuttavia la valutazione riguardo l'esecuzione del suo allontanamento non muterebbe, in quanto dei trattamenti psichiatrici sarebbero disponibili nella zona di provenienza dell'insorgente. In tale ambito, in particolare l'autorità inferiore ha denotato come l'F2 della visita del (...) - che sarebbe giunto alla Protezione giuridica secondo i normali processi di trasmissione - non presenta alcuna variazione né dal lato della diagnosi, come neppure dal lato psichico o in relazione a quanto prescritto dal medico. La SEM avrebbe richiesto pure un'ulteriore conferma a (...) circa il suo stato di salute, che avrebbe confermato - con messaggio elettronico del (...) - che egli presenterebbe una grande sofferenza psichica che spesso tenterebbe di auto-medicare attraverso l'abuso di alcol, come pure che la situazione sarebbe peggiorata nelle ultime settimane, con un aumento del consumo etile ed una manifestazione di pensieri suicidali. Malgrado tale quadro, le informazioni mediche complementari assunte dalla SEM non permetterebbero di giungere ad una conclusione diversa riguardo l'allontanamento del ricorrente. Proseguendo, l'autorità resistente ha denotato come, in merito alla richiesta di attribuire il caso alla procedura ampliata per eseguire ulteriori accertamenti sulla salute dell'interessato, la stessa non sia stata accolta. Invero, dal punto di vista dell'asilo, il suo caso non sarebbe stato complesso e pertanto il suo trattamento sarebbe stato giustificato nell'ambito di una procedura celere. Il suo quadro clinico, sarebbe inoltre stato appurato, le sue problematiche mediche sarebbero note, ed ulteriori chiarimenti nell'ambito di una procedura ampliata, non avrebbero pertanto apportato alcun cambiamento della sua situazione dal punto di vista dell'esecuzione del suo allontanamento. Quest'ultima sarebbe quindi ragionevolmente esigibile. Infine, sarebbe pure possibile, sia sul piano tecnico che pratico.

E. 6.2

Nel suo gravame, il ricorrente osserva dapprima come, seppure sia stata segnalata alla SEM l'assenza delle informazioni mediche in relazione al suo primo ricovero in (...), le stesse risulterebbero tutt'ora mancanti. Peraltro la rappresentanza legale, stante i processi di

comunicazione attuali, non potrebbe prendere direttamente contatto con il servizio infermieristico presso i CFA ([...]) come neppure con il personale medico curante. Il ricorrente, malgrado abbia intrapreso i passi necessari per ottenere la succitata documentazione medica, tuttavia gli sarebbe stato negato l'accesso. Inoltre, l'incompletezza dell'accertamento medico nel caso dell'insorgente sarebbe stata segnalata alla SEM già con comunicazioni del (...) e del (...). Malgrado in tali missive la Protezione giuridica avrebbe rilevato la necessità di accertare in maniera esaustiva e completa lo stato di salute dell'insorgente, a causa del peggioramento clinico dello stesso mediante un accertamento medico completo (tramite un F4), recante le diagnosi di dettaglio, i trattamenti e le terapie necessari nonché le prognosi specifiche, tuttavia con la sua risposta presente nella decisione avversata, l'autorità di prime cure avrebbe violato il diritto di essere sentito del ricorrente, oltretutto dei processi interni di trasmissione. Invero, la SEM si sarebbe pronunciata, in sede decisionale, su di un documento - l'F2 del (...) - di cui la Protezione giuridica ed il ricorrente non avrebbero ancora disposto, contravvenendo pertanto al diritto di quest'ultimo di potersi esprimere al riguardo nella fase di valutazione della sua domanda d'asilo. Tuttavia, sia in tale documento medico che nel messaggio elettronico di (...) del (...) - che peraltro non chiarirebbe lo stato di salute del ricorrente, ma anzi confermerebbe un aggravamento e non sarebbe stato sottoscritto da uno specialista psichiatra ma dal personale infermieristico - vi sarebbe una conferma dell'aggravamento del quadro clinico-psichico dell'insorgente con la nuova manifestazione di pensieri suicidali. D'altronde non si comprenderebbe come il messaggio elettronico succitato avrebbe potuto contribuire a quell'accertamento medico esatto ed esaustivo necessario per la valutazione dell'esecuzione dell'allontanamento, dal momento che lo stesso costituirebbe piuttosto un indizio della necessità di effettuare ulteriori accertamenti medici che avrebbero dovuto condurre all'annullamento dell'imminente emissione della decisione avversata. Il ricorrente ritiene pertanto che la SEM avrebbe dovuto approfondire la sua situazione medica con un accertamento completo ed aggiornato della stessa da parte di uno specialista psichiatra. Tale accertamento apparirebbe imprescindibile per procedere ad un esame individualizzato della liceità e dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato. In effetti, tale valutazione apparirebbe possibile solamente conoscendo esattamente non solo la diagnosi di dettaglio delle patologie sofferte dal ricorrente, bensì anche il trattamento farmacologico, psicoterapeutico e di accompagnamento necessario. Soltanto grazie a tali informazioni mancanti, sarebbe difatti possibile esaminare la compatibilità di un eventuale allontanamento dell'insorgente in rapporto con le prognosi, tutt'ora assenti, con l'evoluzione clinica in caso d'interruzione delle cure (anche temporanea), o in caso di mancato accesso nel Paese d'origine ai trattamenti necessari ed adeguati alla situazione individuale del ricorrente. Non avendo proceduto in tal senso, la SEM avrebbe accertato in modo incompleto la fattispecie medica, violando il principio inquisitorio. Proseguendo nell'analisi, il ricorrente ritiene che la trattazione della sua domanda d'asilo in procedura celere - invece che in quella ampliata viste le disposizioni legali applicabili in specie, il tempo trascorso dal deposito della domanda d'asilo, così come della complessità del caso dell'insorgente ed alla necessità di ulteriori approfondimenti medici - avrebbe concorso ad un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente determinanti, provocando altresì una lesione del suo diritto alla difesa, per i termini stretti caratterizzanti la procedura celere.

E. 7

L'insorgente, nel suo memoriale ricorsuale, si prevale essenzialmente, in relazione al suo stato di salute, di un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM, in violazione del principio inquisitorio. Risulta pertanto necessario esaminare in primo luogo il fondamento o meno di tali censure d'ordine formale.

E. 7.1

Nelle procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l'autorità si serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informazioni e testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e PA). D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 e relativi riferimenti; Kölz/Häner/Bertschi, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 seg.). Il principio inquisitorio non è tuttavia illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. anche Christoph Auer/Anja Martina Binder, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], *Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG*, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'accertamento dei fatti il caso va di principio retrocesso all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.191; tra le tante la sentenza D-6598/2019 del 4 febbraio 2020 [prevista per pubblicazione come DTAF] consid. 5.2).

E. 7.2

Dal canto suo, una violazione del diritto di essere sentito (garantito all'art. 29 cpv. 2 Cost. [RS 101]) del ricorrente da parte dell'autorità di prima istanza non comporta automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata. Anche in presenza di una violazione grave, è infatti di principio ammissibile prescindere da un rinvio all'autorità inferiore allorché una tale sanzione costituirebbe una mera formalità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con lo stesso interesse della parte interessata ad un'evasione celere della causa (cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; DTF 133 I 201 consid. 2.2). Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso che dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d). In tale ambito, la cognizione dell'autorità ricorsuale non va esaminata in maniera astratta ma in base all'oggetto della controversia nel caso concreto (cfr. Waldmann/Bickel in: Waldmann/Weissenberger (ed.), *Praxiskommentar VwVG*, 2a ed. 2016, art. 29 n. 119). Trasposto in materia d'asilo, tale principio implica che il Tribunale non potrà procedere alla riparazione di una violazione del diritto di essere sentito in merito a questioni che rientrano nella sfera del potere di apprezzamento dell'autorità inferiore dal momento che non dispone della facoltà di controllare l'opportunità delle decisioni di prima istanza (cfr. DTAF 2014/22 consid. 5.3).

E. 7.3

A ragione il ricorrente sottolinea come le informazioni mediche relative al primo ricovero in (...) dell'insorgente, che non sono neppure deducibili dalla documentazione successiva, siano lacunose. Per quanto si intenda censurare tale procedere da parte dell'autorità inferiore - che peraltro tale mancanza le era stata segnalata già in due frangenti dalla rappresentante legale dell'insorgente in corso di procedura - tuttavia la decisione avversata non risulta essere inficiata da tale carenza. Invero, le diagnosi dell'interessato, come pure il trattamento medico e farmacologico intrapreso nei confronti del medesimo, sono stati chiaramente determinati sia nel F2 del (...), che ha disposto il primo ricovero in clinica psichiatrica dell'insorgente (cfr. atto SEM n. 36/4), che nei certificati medici successivi e più recenti del ricorrente (cfr. atti SEM n. 41/3, n. 47/2, n. 48/3, n. 58/7 e n. 68/2). Inoltre, l'autorità avversata non si è fondata, per la presa di decisione, su delle informazioni inerenti tale primo ricovero, che a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente nel gravame, non appare dalle sue asserzioni essergli stato negato l'accesso, in quanto gli è stato richiesto unicamente l'autorizzazione del suo legale per ottenerlo (cfr. verbale 3, D80, pag. 11). Pertanto, per quanto le informazioni su tale punto in questione siano rimaste incomplete, non se ne ravvisa alcun pregiudizio per il ricorrente che dovrebbe condurre, di per sé solo, alla cassazione della decisione querelata.

E. 7.4

Concernente poi il fatto che il ricorrente non si sia potuto esprimere anticipatamente in merito al referto medico (F2) del (...), dalle evenienze processuali è rilevabile come lo stesso sia giunto anche alla SEM dopo l'emissione del suo progetto di decisione, e sia stato adeguatamente preso in considerazione nel provvedimento sindacato, dando luogo ad una motivazione specifica dell'autorità inferiore in merito. Peraltro, il medesimo riguarda una visita psichiatrica con colloquio di sostegno psicologico di continuità, che non dà atto di alcuna variazione dal profilo delle diagnosi emesse precedentemente, come neppure rispetto al suo quadro psichico o alla terapia prescritta precedentemente dal medico specialista (cfr. atto SEM n. 68/2). A fronte di tali elementi, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso dall'insorgente, non si osserva pertanto nel procedere dell'autorità resistente alcuna violazione del diritto di essere sentito del medesimo, o di processi interni di trasmissione. Per di più, anche se venisse riconosciuta una violazione di tale diritto, lo stesso sarebbe comunque stato sanato in sede ricorsuale, in quanto l'insorgente si è potuto esprimere compiutamente, prendendo pure debitamente conoscenza del medesimo certificato medico nel frattempo, con il suo ricorso in merito a questo punto in questione.

E. 7.5

Circa l'allegato accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti inerenti lo stato di salute del ricorrente da parte della SEM, agli occhi del Tribunale lo stesso non sussiste. Come si vedrà anche dappresso (cfr. consid. 10.3.2.2), l'autorità inferiore in ragione di una diagnosi chiara, senza alcuna variazione, come pure di una terapia medica (di seguito psichiatrico e di regolari colloqui di sostegno psicologico) e farmacologica impostata, malgrado un peggioramento dello stato di salute dell'insorgente nell'ultimo periodo - di cui nella decisione avversata l'autorità resistente ha tenuto conto - poteva ritenere di non dover fare ulteriori passi procedurali per accertare maggiormente lo stato di salute dell'insorgente. La presente fattispecie si differenzia poi nettamente dalle sentenze dello scrivente Tribunale citate nel gravame dall'insorgente (cfr. p.to II, pag. 8 seg.). Questo in quanto nelle precitate la SEM, malgrado ci fossero degli elementi

riguardanti lo stato di salute dell'interessato o dell'interessata in oggetto, non avrebbe svolto alcun accertamento in proposito, violando di convesso il principio inquisitorio. Ciò che però non appare essere il caso di specie, essendo che l'autorità resistente, diversamente dai casi di cui alle sentenze del Tribunale citate nel gravame, si è premurata di raccogliere e richiedere le informazioni mediche rilevanti per la presa di decisione - a parte quanto già sopra osservato in relazione alla documentazione del primo ricovero in (...) dell'insorgente - nonché il ricorrente ha potuto beneficiare di una presa in carico medica (in casu psichiatrica e psicologica) adattata e necessaria al suo caso specifico, ciò che risulta palese dalla documentazione agli atti. In realtà, l'insorgente, anche se non si esprime specificatamente in tal senso nel gravame, con parte delle sue argomentazioni inerenti l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità resistente, intende piuttosto censurare la conclusione alla quale la SEM è giunta in punto al suo stato di salute in relazione all'esecuzione del suo allontanamento. Sotto tale aspetto, la censura, riguardando questioni di merito, verrà trattata dappresso.

E. 7.6.1

Infine, in relazione alla scelta della procedura celere da parte dell'autorità resistente, il Tribunale rileva dapprima come la questione circa lo smistamento tra quest'ultima (art. 26c LAsi) e la procedura ampliata (art. 26d LAsi), era già stata trattata dalla precitata autorità ricorsuale nella sua sentenza di principio E-6713/2019 del 9 giugno 2020 (prevista per la pubblicazione quale DTAF). La finalità della procedura celere è quella di giungere ad una decisione definitiva nei casi non complessi entro 140 giorni, compresa la durata dell'eventuale litispendenza ricorsuale (cfr. art. 24 cpv. 4 LAsi; Brunner Arthur, *Beschleunigung des Asylverfahrens in der Schweiz: Verfahrensökonomie im Dienste eines fairen Verfahrens?*, in: *Zeitschrift für das gesamte Verfahrensrecht [GVRZ] 2020*, pag. 8 e seg.). La procedura celere si svolge nei CFA, nei quali i richiedenti l'asilo soggiornano senza essere attribuiti ad un Cantone. Sia il termine per interporre ricorso al Tribunale (7 giorni lavorativi; art. 108 cpv. 1 LAsi) che quello per la sua liquidazione da parte dell'autorità ricorsuale sono brevi (20 giorni; art. 109 cpv. 1 LAsi). Per ovviare alle scadenze ravvicinate, il legislatore, quale misura accompagnatoria (art. 35 cpv. 1 Cost.), ha previsto che ogni richiedente l'asilo nella procedura celere abbia accesso alla consulenza e alla rappresentanza legale gratuita (cfr. art. 102f LAsi). Per rispettare il limite di 140 giorni, la procedura di prima istanza è scandita in modo rigoroso. Dopo il deposito della domanda d'asilo inizia la cosiddetta fase preparatoria (art. 26 LAsi). Essa consente di effettuare i chiarimenti preliminari necessari ed è innanzitutto finalizzata alla corretta preparazione dell'audizione sui motivi (cfr. FF 2014 6917, 6938). In concreto la SEM rileva le generalità del richiedente e di norma allestisce schede dattiloscopiche e fotografiche. Può acquisire altri dati biometrici, disporre una perizia volta ad accertare l'età, verificare mezzi di prova, documenti di viaggio e d'identità, nonché svolgere accertamenti specifici sulla provenienza e sull'identità del richiedente (art. 26 cpv. 2 LAsi). Può altresì interrogare l'interessato sulla sua identità, sull'itinerario seguito e, sommariamente, sui motivi che lo hanno indotto a lasciare il suo paese (art. 26 cpv. 3 LAsi). In tale contesto si svolge anche l'accertamento medico ex art. 26a LAsi. La durata della fase preparatoria è di 21 giorni. Nel rispetto di questo limite massimo, il decorso effettivo dipende dalle esigenze del singolo caso; nei casi semplici può anche essere di solo qualche giorno (cfr. FF 2014 6917, 6938).

E. 7.6.2

Successivamente si entra nella fase cadenzata, nel corso della quale la domanda d'asilo è esaminata approfonditamente secondo la struttura prevista a livello legislativo (art. 20c dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1; RS 142.311]). L'accertamento dei fatti giuridicamente determinanti, la concessione dei diritti alle parti, nonché la preparazione e la notificazione della decisione di prima istanza, seguono un preciso piano temporale predeterminato. In tale fase si svolge l'audizione sui motivi d'asilo (art. 20c lett. b OAsi). Se da quest'ultima risulta che non è possibile pronunciare una decisione nel quadro della procedura celere, segnatamente perché sono necessari accertamenti supplementari, la domanda d'asilo è smistata in ampliata e il richiedente attribuito ad un Cantone (art. 26d LAsi e art. 20c lett. d OAsi 1). Il termine per gli accertamenti supplementari secondo le intenzioni del legislatore comprende le indagini che non possono essere effettuate in breve tempo. Vi rientrano per esempio gli accertamenti presso rappresentanze svizzere all'estero, la richiesta di ulteriori documenti probatori nel paese di provenienza o, eventualmente, una nuova audizione (cfr. FF 2014 6917, 6997). Nel caso in cui non venga effettuato un passaggio in ampliata, le decisioni emesse nella procedura celere devono invece essere notificate entro 8 giorni lavorativi dalla conclusione della fase preparatoria (art. 37 cpv. 2 LAsi). Si tratta di un termine ordinatorio la cui inosservanza non pregiudica di principio e ad essa sola la validità della decisione di prima istanza, ma che nemmeno può essere oltrepassato a discrezione dell'autorità inferiore. Un superamento di qualche giorno può essere considerato ammissibile in presenza di valide ragioni e se è prevedibile che il provvedimento venga emesso durante il soggiorno al CFA. Al contrario, se dopo l'audizione sui motivi d'asilo v'è da partire dall'assunto che la decisione non potrà realisticamente essere presa entro 8 giorni lavorativi, occorrerà smistare il caso in procedura ampliata (cfr. sentenza del Tribunale E-6713/2019 del 9 giugno 2020 consid. 8.6 e riferimenti citati; sentenze D-5482/2020 del 26 novembre 2020 consid. 7.2, D-759/2020 del 17 novembre 2020 consid. 4.1 e 4.2). Il termine di ricorso nella procedura ampliata è di 30 giorni (art. 108 cpv. 2 LAsi), come pure di uguale durata è il termine d'evasione del ricorso per il Tribunale amministrativo federale (art. 109 cpv. 2 LAsi; cfr. sentenza E-6713/2019 consid. 7.3). Il Tribunale, nella stessa sentenza E-6713/2019 summenzionata ha anche osservato come non vi sia alcun diritto rivendicabile per la trattazione di una domanda d'asilo nella procedura celere o in quella ampliata (cfr. consid. 9.2), essendo che la cernita del tipo di procedura incombe alla SEM in forza ai criteri sopra esposti (cfr. consid. 7-8). Tuttavia, la trattazione di un caso nella procedura celere invece che in quella ampliata, può comportare, in alcuni casi, in connessione con il termine ricorsuale di sette giorni lavorativi previsto nella procedura celere, la violazione della garanzia della via giudiziaria ai sensi dell'art. 29a Cost., nonché nello stesso tempo la violazione dell'art. 13 CEDU in combinato disposto con l'art. 3 CEDU (cfr. consid. 9 e 10 della sentenza di principio citata; cfr. anche nello stesso senso le sentenze D-5482/2020 del 26 novembre 2020 consid. 7.2, D-759/2020 del 17 novembre 2020 consid. 4.3 e D-4134/2020 del 14 settembre 2020 consid. 5.2).

E. 7.6.3

Nel caso in parola, poiché la domanda d'asilo era stata presentata dal richiedente l'asilo già in data (...) giugno 2020 (cfr. atto SEM n. 1/1), sino all'inizio della procedura celere - ovvero con l'audizione sui motivi d'asilo tenutasi il (...) ottobre 2020 - l'autorità inferiore ha pacificamente superato di molto il termine ordinatorio di 21 giorni concernente la fase preparatoria. La fase successiva, ha invece rispettato i termini di otto giorni lavorativi disposti dalla procedura celere, essendo che la decisione è stata emanata il 29 ottobre 2020.

A fronte di tali elementi, per quanto il Tribunale concordi con il ricorrente con il fatto che, vista la prevedibilità che i tempi d'evasione nella procedura preparatoria, protrattisi in particolare a causa dello stato di salute del medesimo e degli accertamenti medici, sarebbero stati difficilmente rispettati, la SEM avrebbe dovuto piuttosto optare per la procedura ampliata. Tuttavia, nel caso in parola la decisione dell'autorità inferiore è intervenuta nei tempi normativamente previsti per quanto attinente la fase in procedura celere e la scelta di quest'ultima piuttosto che quella ampliata, non ha comportato per l'insorgente, a differenza di quanto da egli sostenuto nel gravame, alcuna violazione del suo diritto alla difesa. Il ricorrente è stato difatti rappresentato legalmente durante il corso dell'intero iter procedurale. Inoltre il medesimo, anche se in applicazione dell'art. 10 dell'Ordinanza Covid-19 asilo, ha potuto interporre un ricorso entro il termine di 30 giorni, stesso termine previsto per la procedura ampliata, sufficientemente motivato e corposo. Per l'insorgente non è pertanto ravvisabile alcun pregiudizio arrecatogli dalla trattazione del suo caso in procedura celere piuttosto che in quella ampliata, avendo segnatamente potuto presentare tutte le sue argomentazioni con il parere al progetto di decisione della SEM, come pure successivamente con il ricorso. Il provvedimento impugnato, per quanto abbia superato il termine ordinatorio di 21 giorni legalmente previsto per la fase preparatoria (cfr. art. 26 cpv. 1 LAsi), non è quindi di per sé solo un elemento sufficiente che possa condurre il Tribunale ad annullare lo stesso. Per il resto, la censura del ricorrente mossa nei confronti della decisione avversata circa il fatto che l'autorità inferiore non avrebbe accertato in modo completo ed esatto i fatti in relazione al suo stato di salute, come già sopra rilevato, è in realtà volta ad ottenere un apprezzamento differente nel merito rispetto a quello di cui all'impugnata decisione, e pertanto verrà trattata d'appresso (cfr. infra consid. 10).

E. 7.6.4

Alla luce di tutto quanto sopra, ne consegue che né la censura relativa all'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti determinanti da parte dell'autorità resistente - e di converso nemmeno la violazione del principio inquisitorio da parte della medesima - né quella relativa alla violazione del suo diritto alla difesa, sono destinate ad esito favorevole e devono conseguentemente essere respinte.

E. 8.1

Venendo ora al merito, per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 8.2

Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento, è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

E. 9.1

A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di

respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).

E. 9.2

Nel caso in esame, dato che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LA^{si} - essendo che le allegazioni presentate dal ricorrente per motivare la sua domanda d'asilo sono state ritenute irrilevanti ai sensi del predetto disposto dalla SEM nella decisione impugnata, che non hanno fatto oggetto di contestazione da parte dell'insorgente (cfr. supra consid. 5) - il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso l'Algeria è dunque ammissibile ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LA^{si} e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30).

E. 10.1

Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 10.2

La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti).

E. 10.3

Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti se, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Algeria, da un lato, e della situazione personale

del ricorrente, dall'altro, v'è da rilevare un'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento o meno del medesimo.

E. 10.3.1

Nella fattispecie, in Algeria non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale E-5209/2020 del 14 dicembre 2020 consid. 7.3.2, D-5217/2020 del 23 novembre 2020 consid. 7.3.1).

E. 10.3.2.1

Concernente le persone in trattamento medico in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento diviene inesigibile nella misura in cui, nel caso di rientro nel loro paese d'origine o di provenienza, potrebbero non ricevere le cure essenziali che garantiscano loro delle condizioni minime d'esistenza. Per cure essenziali, si intende le cure di medicina generale e d'urgenza assolutamente necessarie alla garanzia della dignità umana. L'art. 83 cpv. 4 LStrI, non può invece essere interpretato quale norma che comprenderebbe un diritto di soggiorno lui stesso indotto da un diritto generale di accesso in Svizzera a delle misure mediche tendenti al recupero della salute o a mantenerla, per il semplice motivo che l'infrastruttura ospedaliera o le regole dell'arte medica nel paese d'origine o di destinazione dell'interessato, non raggiungono lo standard elevato elvetico (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati). In tal senso, se le cure necessarie possono essere assicurate nel paese d'origine del richiedente, all'occorrenza con altri trattamenti rispetto a quelli prescritti in Svizzera, l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese sarà ragionevolmente esigibile. Invece non lo sarà più, ai sensi della disposizione precitata se, in ragione dell'assenza di possibilità di trattamento adeguato, lo stato di salute dell'interessato si degraderebbe così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente più grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3 con riferimenti citati).

E. 10.3.2.2

Pur non volendo minimizzare le problematiche di salute psichica del ricorrente, che presentano una certa gravità, tuttavia dagli atti all'inserto non si evince la necessità per il medesimo di dover rimanere in Svizzera, poiché altrimenti il suo stato di salute sarebbe seriamente messo in pericolo secondo la giurisprudenza summenzionata (cfr. consid. 10.3.2.1). L'insorgente soffre difatti di episodio depressivo di media gravità, con sintomi biologici; di disturbo post-traumatico da stress e di disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol: sindrome da dipendenza. Per tali diagnosi il ricorrente è seguito con una presa in carico psichiatrica integrata ad un accompagnamento psicologico, con regolari colloqui psicologici, ed un seguito farmacologico (cfr. atti SEM n. 20/4, n. 21/2, n. 22/2, n. 36/4, n. 41/3, n. 48/3, n. 58/7, n. 68/2). Sebbene nel mese di ottobre del corrente anno i medici curanti abbiano segnalato un peggioramento del quadro psicologico del ricorrente, con un aumento del consumo etilico ed una deflessione timica, tuttavia sia le diagnosi che le terapie prescritte (anche dal profilo farmacologico), non hanno subito alcun mutamento (cfr. atto SEM n. 58/7: F2 del [...] e atto SEM n. 68/2). Quest'ultimo peggioramento è stato successivo ad un secondo ricovero presso la (...) di C. _____ avvenuto dal (...) al (...), reattivo alla morte della madre dell'interessato, con ideazione suicidale da parte dello stesso (cfr. rapporto medico del [...] di cui all'atto SEM n. 58/7). Il suo stato psicologico e psichiatrico, come da lui stesso allegato, appare essere collegato sia ad eventi traumatici

occorrenze in particolare nel corso del viaggio d'espatrio (morte di un compagno in mare), come pure dal decesso della (...) e dalla situazione che vive (...) (cfr. verbale 3, D4 segg., pag. 2 seg.), che gli creano in particolare problematiche di sonno. Per quanto riguarda poi gli ultimi episodi ove egli ha avuto delle ideazioni suicidali, con un aumento anche del consumo etilico, si osservano successivamente ed in reazione al decesso della (...) (cfr. certificato medico del [...] di cui all'atto SEM n. 58/7), come pure dopo che gli era stato comunicato dalla rappresentante legale il progetto di decisione negativo dell'autorità inferiore (cfr. atti SEM n. 67/3; n. 76/2, n. 80/3, n. 81/2). Ora, per quanto concerne queste ultime esternazioni suicidali, un peggioramento dello stato di salute psichica è spesso osservato quale reazione nelle persone la quale domanda di protezione è stata respinta, senza che per questo sia ravvisabile un ostacolo serio all'esecuzione del rinvio (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale E-1923/2018 e E-1927/2018 del 24 aprile 2020 consid. 9.3.2.2). Dopo l'ultimo episodio di (...) del 2020, ove il ricorrente è stato ricoverato volontariamente in clinica psichiatrica, dagli atti all'inserto non risulta che egli abbia più dovuto effettuare delle degenze o che le sue ideazioni suicidali e/o il suo stato di salute psichiatrico abbiano nuovamente dovuto comportare un suo ricovero. Lo stato valetudinario dell'insorgente, risulta pertanto essere chiaro - seppure peggiorato a livello psicologico nell'(...) del 2020 (ed in precedenza nell'[...] del 2020, cfr. atto SEM n. 36/4) - con delle diagnosi poste ed invariate, come pure senza alcuna modifica appaiono essere sia la terapia farmacologica che quella di seguito psicologico e psichiatrico integrati, di cui necessita. A fronte di tale quadro, che presenta una certa stabilità, in Algeria, il ricorrente potrà, come rettamente considerato anche dall'autorità inferiore che ha pure concretamente analizzato le possibilità di cure presenti nel luogo di provenienza del ricorrente, citando segnatamente nella decisione avversata l'(...) di E. _____, ove risultano effettivamente essere disponibili delle cure psichiatriche (cfr. [...] , consultato da ultimo il 17 dicembre 2020), beneficiare delle cure a lui necessitanti (cfr. anche in merito al sistema di salute mentale algerino: Home Office, Country Policy and Information Note, Algeria: Internal relocation and background information, settembre 2020, < https://www.ecoi.net/en/file/local/2039478/Algeria_Background_Note_v1.0_September_2020.pdf >, consultato il 17 dicembre 2020, in particolare cap. 12, pag. 24 segg.; World Health Organization, Mental Health Atlas - 2017 country profiles: Algeria, https://www.who.int/mental_health/evidence/atlas/profiles-2017/DZA.pdf?ua=1 , consultato da ultimo il 17 dicembre 2020). Le stesse, come pure i medicinali per le persone seriamente affette psichicamente, sono dispensate gratuitamente nei vari centri ospedalieri pubblici, senza partecipazioni ai costi da parte degli interessati (cfr. Zoubir Benmebarek, Psychiatric services in Algeria, febbraio 2017, < https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/C71849C237272D097D7558D87438A286/S2056474000001598a.pdf/psychiatric_services_in_algeria.pdf >, consultato il 17 dicembre 2020). Pertanto, malgrado il seguito medico di persone che presentano delle patologie simili a quelle dell'interessato possano non corrispondere necessariamente a quelle offerte in Svizzera, v'è da partire dal presupposto che in Algeria il ricorrente potrà disporre delle possibilità di trattamento adeguato ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. anche nello stesso senso tra le altre la sentenza del Tribunale E-5209/2020 consid. 7.3.4). Infine, attinente i problemi dentali riscontrati dall'insorgente (cfr. atti SEM n. 16/3 e n. 47/2), come pure per i lividi a livello della spalla (...) e la dolenzia alla mobilitazione nella zona lombare bilaterale a causa di un'aggressione del (...) (cfr. atto SEM n. 32/2), e per la contusione toraco-addominale avuta a seguito ad uno scontro con la (...) (cfr. atto SEM n.

58/7), le stesse problematiche di salute fisica risultano essere state curate in Svizzera e risultano essersi completamente risolte.

E. 10.3.3

Per il resto, non emergono ulteriori ostacoli individuali al suo allontanamento. Il ricorrente è invero giovane, dispone di una buona istruzione, essendo che egli ha frequentato tre anni d'università nonché detiene un diploma quale "(...)" (l'equivalente di [...]); cfr. verbale 3, D36 seg., pag. 5). Ha inoltre buone conoscenze anche nel settore (...) e della (...), quale attività (...), avendola esercitata e gestita per tre o quattro anni (cfr. verbale 3, D38, pag. 5), nonché una certa esperienza in (...) (cfr. verbale 3, D41, pag. 6) e quale (...) (cfr. verbale 3, D39, pag. 6). Pertanto può essere atteso da lui, compatibilmente anche con le sue affezioni psichiche - che non risultano tuttavia dagli atti di una gravità tale da rendere ogni attività lavorativa impossibile - una sua reintegrazione in un campo d'attività adattato alle stesse. In patria egli potrà inoltre contare, oltreché sulla sorella con la quale risulta essere tutt'ora in contatto ed in buoni rapporti, che vive a E._____ (cfr. verbale 3, D21 segg., pag. 4), anche su una vasta parentela di zii e zie materni e paterni, con i quali per quanto riferisca non essere più in contatto da quando ha lasciato la casa paterna (cfr. verbale 3, D33, pag. 5; D74 segg., pag. 10), tuttavia non risulta aver avuto mai problemi con i medesimi, anzi per un periodo uno zio (...) l'ha ospitato e gli ha prestato aiuto anche andando contro il volere del padre del ricorrente (cfr. verbale 3, D41, pag. 6; D56 seg., pag. 8; D75 seg., pag. 10). Dalle allegazioni dell'insorgente, risulta essere stato quest'ultimo a voler interrompere tutti i contatti, in particolare con quest'ultimo zio (...) (cfr. verbale 3, D74 segg., pag. 10). Egli potrà quindi, con un certo impegno e volontà da parte sua, senz'altro riallacciare i rapporti anche con gli zii. Nulla indica che non saranno in misura di accoglierlo, anche fosse soltanto provvisoriamente, e di apportargli un sostegno complementare, per il tempo che gli necessiterà per mettere in piedi le basi di un'esistenza autonoma.

E. 10.3.4

Da ultimo, gli sarà pure possibile sollecitare dalla SEM, dopo la chiusura della presente procedura ed in caso di necessità, un aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. b e lett. d LAsi e gli art. 73 segg. dell'ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie dell'11 agosto 1999 (OAsi 2, RS 142.312), che gli permetteranno, segnatamente per il tempo della sua reinstallazione, di affrontare i suoi bisogni primari, nonché per ottenere per un periodo di tempo convenevole, una presa in carico delle cure mediche e dei trattamenti come pure per permettergli di acquistare, rispettivamente di disporre dei medicinali a lui necessitanti.

E. 10.3.5

Per i motivi succitati, e malgrado le sue problematiche di salute, può essere atteso dal ricorrente che egli intraprenda gli sforzi necessari per sormontare le difficoltà iniziali in vista di trovare nuovamente un'attività professionale adatta ai suoi bisogni. Dovrebbe inoltre essere in misura, per lo meno a medio termine, di ricostruirsi un'esistenza in patria e di riattivarvi la sua rete sociale. Per quanto poi attiene le eventuali idee suicidaliche dovessero palesarsi nuovamente in futuro, il Tribunale osserva che, secondo prassi costante, né dei tentativi di suicidio come neppure delle tendenze suicidaliche, si oppongono all'esecuzione dell'allontanamento, anche a livello dell'esigibilità della misura, soltanto una messa in pericolo concreta dovendo essere presa in considerazione. Nell'ipotesi ove le tendenze suicidaliche si accentuassero nel quadro dell'esecuzione forzata, sarà poi compito

delle autorità preposte di rimediarsi adottando delle misure adeguate, in modo tale da poter escludere un pericolo concreto ai danni della salute dell'insorgente (cfr. sentenze del Tribunale E-4734/2020 del 13 novembre 2020, E-38/2019 del 22 ottobre 2020 consid. 10.4 con ulteriori riferimenti citati; cfr. anche nello stesso senso la sentenza della Corte EDU nella causa A.S. contro Svizzera del 30 giugno 2015, n. 39350/13, par. 34 con ulteriori riferimenti ivi citati). Tenuto conto dello stato di salute del ricorrente, apparterrà quindi al suo medico di prepararlo alla prospettiva di un ritorno in patria ed alle autorità d'esecuzione di verificare se le sue condizioni di salute richiedono delle misure particolari nell'organizzazione del suo rimpatrio, in particolare poiché dovrebbero essere prese seriamente delle minacce auto-aggressive (cfr. art. 11a cpv. 4 dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri dell'11 agosto 1999 [OEAE, RS 142.281]). In tal senso, si invita pure il rappresentante legale, onde evitare delle possibili reazioni di propositi suicidali (visto anche quanto sarebbe occorso già in passato al momento della comunicazione del progetto di decisione dell'autorità inferiore, cfr. atto SEM n. 67/3), a riportare il contenuto della presente sentenza soltanto dopo aver preso contatto con il medico curante psichiatra dell'insorgente per concordare con il medesimo circa le modalità più adatte di comunicazione della sentenza all'insorgente.

E. 10.3.6

Visto tutto quanto sopra, il rinvio dell'interessato in Algeria, è pertanto da considerarsi pure ragionevolmente esigibile.

E. 11

In ultima analisi, nemmeno risultano impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). Inoltre, l'attuale situazione dal punto di vista sanitario dovuta alla propagazione nel Mondo del coronavirus (detto anche Covid-19), non risulta essere ostativa all'esecuzione dell'allontanamento, né dal profilo dell'esigibilità né da quello della possibilità dell'esecuzione, in quanto di carattere temporaneo. Se nel caso di specie, dovesse ritardare momentaneamente l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato, la stessa interverrebbe necessariamente più tardi, in tempi appropriati (cfr. nello stesso senso a titolo esemplificativo le sentenze del Tribunale D-5712/2020 del 23 novembre 2020 consid. 7.4, E-38/2019 del 22 ottobre 2020 consid. 12, D-6467/2019 del 10 novembre 2020, D-1730/2018 del 14 luglio 2020 consid. 8.5 con ulteriori riferimenti citati). L'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente risulta quindi anche essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI).

E. 12

Ne discende che con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e per quanto censurabile non è inopportuna (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 13

Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 14

Visto l'esito della procedura, le spese processuali andrebbero poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni ricorsuali al momento dell'inoltro del gravame sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente sia indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 15

La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'extradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.